

INVIO SPESE SANITARIE AL STS (SISTEMA TESSERA SANITARIA) NUOVI DATI E NUOVA PERIODICITÀ DI INVIO

L'art. 2 del Decreto Ministeriale 19/10/2020 prevede nuove informazioni che devono essere comunicate al STS (Sistema Tessera Sanitaria).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'art. 2, comma 1, DM 19/10/2020 dispone che *“per le spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono ... alla trasmissione dei dati ... comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie”*. In particolare è precisato che non è richiesta l’indicazione dello specifico strumento di pagamento utilizzato (ad esempio, bonifico bancario / carta di credito) ma più genericamente l’**indicazione tracciabile / non tracciabile**.

Pertanto è necessario indicare la **modalità di pagamento della spesa** già in sede di invio al STS dei **dati delle spese sostenute nel 2020**, da effettuare entro il prossimo 01/02/2021 (01/03/2021 per le spese veterinarie).

TIPO DOCUMENTO FISCALE

Il comma 2 dell’art. 2 del Decreto in esame dispone che, **con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2021**, sarà necessario comunicare al STS anche il **“Tipo di documento fiscale”** per permettere la distinzione tra fatture e altri documenti fiscali (documento commerciale).

A tal fine è previsto che nell’apposito campo, da compilare obbligatoriamente, vada indicato

“D - documento commerciale” ovvero **“F - fattura”**.

ALIQUTA IVA / NATURA DELL’OPERAZIONE

Con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2021, per ciascuna operazione deve essere indicata, analogamente a quanto avviene nella fatturazione elettronica, **l’aliquota IVA applicata ovvero la natura dell’operazione** nei casi di mancata applicazione dell’IVA (ad esempio, codice “N4” per una prestazione esente ex art. 10, DPR n. 633/72).

OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Come noto il soggetto che sostiene la spesa sanitaria ha la possibilità di esercitare l'opposizione all'utilizzo dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Ferma restando tale possibilità, il Decreto in esame dispone ora che **in caso di opposizione all'utilizzo dei dati, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2021:**

- il soggetto obbligato all'invio è **comunque tenuto a trasmettere al STS i dati relativi all'acquisto / prestazione sanitaria**. In tal caso, il rispetto dell'opposizione comporta che **non deve essere indicato / trasmesso il codice fiscale** del contribuente che ha sostenuto la spesa e manifestato l'opposizione;
- è necessario **indicare l'esercizio dell'opposizione all'utilizzo dei dati** nell'apposito nuovo campo.

TERMINI DI INVIO TELEMATICO DEI DATI AL STS

I termini entro i quali dovrà essere effettuato l'invio dei dati al STS sono:

- per le **spese sostenute nel 2020** la trasmissione dei dati va effettuata, **come di consueto, entro il 31/01** (01/02/2021 in quanto il 31/01 cade di domenica);
- per le **spese sostenute dal 2021** la trasmissione va effettuata **entro la fine del mese successivo alla data di incasso del documento fiscale**. Così, ad esempio, i dati contenuti nei documenti commerciali / fatture del mese di gennaio dovranno essere trasmessi entro il 28/2/2021.

I dati trasmessi al STS **oltre il termine** previsto vengono **comunque memorizzati** dal Sistema, ma verrà applicata la sanzione di € 100,00= per ogni comunicazione, con un massimo di € 50.000,00=. La sanzione non si applica se la tardività è entro 5 giorni, è ridotta a 1/3 (con un massimo di €20.000,00=) se entro 60 giorni